



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

Proposta di legge n. 200/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Montuoro e Molinaro, recante: “Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria”

**Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri regionali Antonio Montuoro e Pietro Santo Molinaro
recante:**

"Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi
quale patrimonio culturale della Regione Calabria".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La pratica della transumanza in Calabria, costituisce una delle forme più antiche, e di più lunga durata, di economia naturale. La regione, proprio in virtù della sua singolare morfologia, ha predisposto le condizioni di habitat che hanno favorito, e al tempo stesso imposto forme itineranti di pastorizia. La Calabria è contrassegnata dalla rapida alternanza di montagna e pianura, che spezza e frantuma la geografia regionale in un insieme di ambienti fra loro assai contrastanti per clima, piovosità, condizioni pedologiche e quindi vocazioni agricole. Le prolungate siccità estive delle pianure e delle valli hanno perciò naturalmente consigliato di spingere le mandrie e le greggi verso le alture, a pochi chilometri di distanza, dove era possibile rinvenire erbaggi freschi, acqua e così sfuggire in pari tempo alla calura diurna nel fitto dei boschi. Questa antica pratica della pastorizia consiste, appunto, nella migrazione stagionale del bestiame verso le zone di pascolo.



Si tratta di una tradizione che affonda le sue radici nella preistoria e che si sviluppa in Italia anche tramite le vie erbose detti "tratturi" che testimoniano, oggi come ieri, un rapporto equilibrato tra uomo e natura e un uso sostenibile delle risorse naturali. Nel 2019 la "Transumanza" è stata inserita dall'UNESCO nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale, che ha riconosciuto il valore della pratica sulla base di una candidatura transnazionale presentata da Italia, Austria e Grecia. L'UNESCO ha riconosciuto due tipi di transumanza - quella orizzontale, nelle regioni pianeggianti, e quella verticale, tipica delle aree di montagna - evidenziando l'importanza culturale di una tradizione che ha modellato le relazioni tra comunità, animali ed ecosistemi, dando origine a riti, feste e pratiche sociali che costellano l'estate e l'autunno, segno ricorrente di una pratica che si ripete da secoli con la ciclicità delle stagioni in tutte le parti del mondo. Il termine "**transumanza**" deriva dal verbo *transumare*, ossia "attraversare", "transitare sul suolo". Il più antico cammino della transumanza pare sia quello della val Senales, in Alto Adige, risalente alla preistoria.

Il tratturo è un sentiero erboso, pietroso o in terra battuta, sempre a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio del bestiame. Il suo tragitto segna la direttrice principale del complesso sistema reticolare dei percorsi che si snodano e si diramano in sentieri minori costituiti dai tratturelli bretelle che univano tra loro i tratturi principali, dai bracci e dai riposi. Questi percorsi erano utilizzati dai pastori per compiere la transumanza ossia per trasferire con cadenza stagionale mandrie e greggi da un pascolo all'altro. In Italia l'intrecciarsi di queste vie della transumanza, stimato in 3.100 km, si rileva nei territori delle regioni centro-meridionali.



I Tratturi costituiscono una preziosa testimonianza di percorsi formati in epoca protostorica in relazione a forme di produzione economica e di conseguente assetto sociale basate sulla pastorizia, perdurati nel tempo e rilanciati a partire dall'epoca normanno-sveva, e poi angioina ed aragonese, così da rappresentare un frammento di storia conservatosi pressoché intatto per almeno sette secoli. Per descrivere le fasi in cui si compiono gli spostamenti che danno luogo alla transumanza si usano i termini di: "monticazione" e "demonticazione". Con monticazione, parola che deriva dal verbo monticare, s'indica la fase iniziale della transumanza, che si compie nel periodo primaverile, quando avviene il trasferimento degli armenti e dei pastori dalle zone di pianura ai pascoli di alta quota. Con demonticazione si definisce il successivo trasferimento inverso che, nel periodo autunnale, riporta gli animali e i pastori dai pascoli in quota a quelli di pianura nella fase di discesa successiva al periodo estivo. Tale usanza nei secoli scorsi condizionava pesantemente la vita del pastore, che non poteva contare sulla presenza delle strutture tipiche dell'allevamento moderno, quali la stalla e gli impianti di foraggiatura, mungitura e refrigerazione del latte. In alcune regioni è autorizzata la mungitura e la lavorazione del latte, anche con l'ausilio di attrezzature meccaniche, durante la transumanza. Anche in Calabria si potrebbe valutare, qualora sussistessero le condizioni igienico-sanitarie, di autorizzare la mungitura e la lavorazione del latte durante la transumanza, ciò consentirebbe agli allevatori di valorizzare e tutelare di produzioni casearie di altissimo livello, come ad esempio il caciocavallo ottenuta dal latte di vacca podolica. Con l'avvento della moderna zootecnia e l'allevamento intensivo direttamente negli allevamenti, la pratica della transumanza si è fortemente ridotta. Negli ultimi anni in molte regioni, al fine di tutelare e valorizzare questo patrimonio immateriale, la transumanza è diventata anche un momento di animazione delle vallate grazie alle feste, che permettono di riscoprire il territorio e i mestieri legati alla pastorizia. Questa tradizione millenaria, rimasta intatta nonostante l'evoluzione dei tempi è capace di affascinare chiunque possa avere la possibilità e la fortuna di

assistere direttamente ad un percorso suggestivo in nome della cultura, dell'identità, della tradizione e della natura. È questa la storia della transumanza in Calabria, il millenario spostamento delle mandrie e delle greggi, vacche podaliche soprattutto, verso il pascolo, cambiando il luogo in base alle stagioni. In Calabria è possibile collocare le varie e disseminate pratiche di transumanza, che si sono svolte storicamente nella regione, in almeno quattro grandi bacini: si parte con il massiccio del Pollino al servizio delle pianure di Sibari e le zone ioniche del Cosentino, quindi l'altopiano della Sila Piccola e della Sila Grande, collegato con il Catanzarese e il Crotonese. Nell'area centrale insistono gli altopiani boschivi delle Serre per i versanti dello Ionio e del Tirreno, quindi il massiccio dell'Aspromonte per le transumanze della piana di Gioia Tauro e delle valli circostanti. Gli esempi di questa tradizione sono moltissimi. In provincia di Catanzaro si ripropone, come ogni anno, la tradizionale pratica della transumanza "Scasàmu 'e Vacche sul sentiero della transumanza" che dalla località San Giuliano del comune di Settingiano (altezza 61m slm) porterà le mandrie fino alla località Fiumarella dei Barracco del comune di Aprigliano CS (Altezza 1330 m slm), per un percorso di circa 55 Km con un dislivello complessivo di 1270 mt circa. Il percorso è su sentieri, carrarecce, tratturi di montagna e strade asfaltate, con partenza dal territorio del comune di Caraffa (origini arbereshe) attraverserà il centro storico del comune di Tiriolo. Per l'occasione l'amministrazione comunale, in considerazione dell'alto valore storico, economico e culturale della transumanza, omaggerà il passaggio delle vacche dal suo centro storico rievocando una festa dell'accoglienza presso il Villaggio della Transumanza, dove si svolgeranno attività di convegno, di intrattenimento e somministrazione di carne podalica a cura degli allevatori. Le mandrie continueranno la transumanza attraversando i comuni di Gimigliano (Basilica minore Madonna di Porto), il Lago Passante fino a Villaggio Mancuso (comune di Taverna) per poi proseguire, attraverso la valle di Ciricilla fino alla località di destinazione Fiumarella dei Barracco di Aprigliano (CS).



Sempre in provincia di Catanzaro, la transumanza viene ancora praticata da alcuni allevatori che spostano le mandrie di podalica, lungo il corso del fiume Allì per raggiungere località Tirivolo, nell'altopiano della Sila piccola. Il percorso è su sentieri, carrarecce, tratturi di montagna e strade asfaltate, con partenza dal territorio del comune di Simeri Crichi (CZ), si attraversano i centri abitati di Simeri e Saveria Simeri, fino a Zagarise (loc. Tirivolo) luogo di pascolo delle vacche podaliche.

In provincia di Cosenza la transumanza viene ancora praticata, lungo un sentiero di circa 70 km, il cui percorso inizia da Cava di Melis, nel Parco nazionale della Sila, per poi proseguire attraverso i territori dei comuni di Longobucco, Campana, Bocchigliero, Scala Coeli e Terravecchia. Un viaggio di carattere culturale, geografico, storico e sociale, che ci riporta alle origini della nostra civiltà e alle radici più antiche di questa pratica antropologica sviluppatasi attorno al bacino del mediterraneo. Un'avventura tra i profumi i colori e i sapori di una terra antica, dove molto è cambiato, di com'era in passato, della pratica di quest'attività, sia per le profonde trasformazioni subite dal territorio che per la difficoltà delle nuove generazioni ad affrontare il lavoro duro e impegnativo che hanno svolto i loro antenati. Un cammino, quindi, per ricordare la vera vocazione di questa nostra terra.



Nel crotonese la tradizione della transumanza si ripete ogni anno con la partenza delle mandrie da Cirò. Il percorso è su sentieri, carrarecce, tratturi di montagna e strade asfaltate, da Cirò si raggiunge Umbriatico, Pallagorio, Località Zinga - Valle del Tacina, Valle del Lese, Caccuri, San Giovanni in Fiore, fino a raggiungere le zone di pascolo di località Trepidò. Ad Umbriatico, piccolo centro del Crotonese, in occasione del passaggio delle mandrie la transumanza è diventata una vera e propria festa, con eventi che animano il paese e il comprensorio. Ogni anno, da metà giugno, oltre 6 mila capi podalici del territorio crotonese si mettono in cammino lungo le antiche vie pastorali della transumanza che portano dalla pianura o altipiano crotonese a trovare campi più verdi in Sila. A Marcedusa, piccolo paese del Catanzarese al confine con la provincia di Crotone, l'esperienza della transumanza è sempre stata al centro di un evento che coinvolge turisti e cittadini. Il progetto in questa zona, legata al Monte Gariglione, nel Parco nazionale della Sila, è ambizioso: intanto è stato realizzato un DocuFilm "Figli del Minotauro" voluto dalla Cineteca della Calabria che ha seguito l'intero rito sia invernale che estivo. Poi c'è l'idea dell'Amministrazione comunale, tra degustazioni di prodotti tipici e un festival culturale con Marcedusa protagonista quale peculiare borgo rurale di origine arbereshe in cui le aree interne possano cercare il riscatto con la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni. La pastorizia transumante è una delle attività che maggiormente hanno caratterizzato l'Aspromonte. Da molti secoli greggi di pecore e capre vengono condotti sui pascoli montani durante l'estate e verso le bassure collinari nella stagione invernale. Il paesaggio rurale dell'Aspromonte è stato plasmato nel corso del tempo da queste strategie stagionali, le cui tracce comprendono capanne dei pastori, recinti per gli animali e strutture per la maturazione del

formaggio, risalenti ad un passato più o meno lontano. Uno dei tratturi più antichi era quello che portava le greggi da Malderiti portava a Croce Melia (Roccaforte del Greco) in Aspromonte, un giorno di cammino tra boschi e sentieri per portare gli animali in una terra più fresca (d'estate) e viceversa quando è inverno scendere più a valle per stare lontano dal freddo e dalla neve. Si tratta di un percorso un tempo scelto dai pastori di stazionamento nell'area dei Piani di Malderiti, località posta a circa 60 s.l.m. a valle della frazione Gallina. Da questo punto il tracciato si inerpica a mezza costa sul monte San Demetrio per raggiungere molto velocemente quota 1000 s.l.m, giungendo ai piani di Santa Venere. Il casello di Croce Melia è il punto di arrivo della transumanza situato nel comune di Roccaforte del Greco. Altro tratturo che portava in Aspromonte era quello che da Pressocito ad ovest di Brancaleone, passando per il pianoro di Campolico, si raggiungeva Staiti per poi imboccare il tratturo di Casalnovato.



Il suono dei campanacci, le meraviglie collinari e montane per un habitat unico e indiscutibile, sembrano essere le basi ideali anche per un'altra grande ambizione: trasformare l'antica tradizione della transumanza in una straordinaria occasione di sviluppo e promozione dei nostri territori. Attualmente in Calabria, ci sono 8498 allevamenti bovini (carne e latte) con 110.383 capi e 8349 allevamenti ovini con 197.069 capi (Banca Dati Anagrafe Zootecnica Nazionale).

Ai fini della presente legge si intende per:

- a) **Vie della transumanza:** percorsi ed aree contermini ad essi funzionali, appartenenti al demanio armentizio regionale, qualificabili come beni di interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché utilizzabili ai fini dell'esercizio dell'attività armentizia;
- b) **Sentiero armentizio:** suolo appartenente al demanio armentizio regionale;
- c) **Tratturi:** sentiero erboso, pietroso o in terra battuta, sempre a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio del bestiame;
- d) **Valorizzazione:** attività diretta ad assicurare le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio, nonché di utilizzazione economica;
- e) **Reintegrazione:** attività ricognitiva finalizzata alla identificazione e rilevazione del demanio armentizio.

Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri regionali Antonio Montuoro e Pietro Santo Molinaro recante:

"Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria".

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge ha carattere ordinamentale. La Regione Calabria al fine di riconoscere, tutelare e valorizzare la propria identità territoriale legate alla pastorizia e all'allevamento estensivo praticato allo stato brado e semibrado e in forma transumante, pone la pratica della transumanza e il proprio patrimonio tratturale al centro di un processo di rilancio culturale e di promozione turistica, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, al fine di valorizzarne le peculiarità quale patrimonio culturale della regionale Calabria.

Relativamente agli oneri finanziari, si fa presente che la proposta di legge in oggetto, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: "Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi, quale patrimonio culturale della Regione Calabria".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L'articolo 1 ha carattere ordinamentale in quanto indica l'oggetto e le finalità della presente proposta di legge	//	//	0,00 Euro
2	L'articolo 2 istituisce il ruolo del pastore quale presidio del territorio	//	//	0,00 Euro
3	L'articolo 3 istituisce la rete dei pastori presidi del territorio	//	//	0,00 Euro
4	L'articolo 4 definisce i compiti della Regione per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio regionale	//	//	0,00 Euro
5	L'articolo 5 definisce i rapporti con gli enti locali coinvolti	//	//	0,00 Euro
6	L'articolo 6 prevede l'individuazione delle Vie della transumanza e della Rete regionale dei tratturi	//	//	0,00 Euro
7	L'articolo 7 istituisce la giornata della transumanza in Calabria e la consulta della transumanza. La partecipazione alla consulta avviene a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese	//	//	0,00 Euro

8	L'articolo 8 prevede la ricognizione, la reintegra e il piano d'assetto del demanio armentizio regionale, tali attività vengono poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento competente in materia	//	//	0,00 Euro
9	L'articolo 9 predispose il piano triennale di valorizzazione delle vie della transumanza. Le attività previste vengono poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento competente in materia	//	//	0,00 Euro
10	L'articolo 10 prevede la predisposizione del piano locale di valorizzazione delle vie della transumanza. Tale attività è posta in essere dalle amministrazioni locali competenti con proprie risorse umane, finanziarie e strumentali	//	//	0,00 Euro
11	L'articolo 11 disciplina il pascolo vagante e la transumanza delle mandrie e delle greggi	//	//	0,00 Euro
12	L'articolo 12 prevede il regime concessorio dei beni del demanio armentizio regionale	//	//	0,00 Euro
13	L'articolo 13 indica le funzioni di vigilanza e i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative	//	//	0,00 Euro
14	La Norma finanziaria, essendo una proposta di legge a carattere ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 Euro
15	L'articolo 15 indica l'entrata in vigore della presente legge	//	//	0,00 Euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta di legge non determina oneri a carico del bilancio regionale, in quanto presenta disposizioni di carattere ordinamentale, che dettano le finalità e le regole per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi, quale patrimonio culturale della Regione Calabria. Le attività correlate vengono poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento Agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

La presente proposta di legge non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Programma/ Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	0

Proposta di legge di iniziativa del consigliere regionale Antonio Montuoro recante:

"Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria".

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria, al fine di riconoscere, tutelare e valorizzare la propria identità territoriale legata alla pastorizia e all'allevamento estensivo praticato allo stato brado e semibrado e in forma transumante, pone la pratica della transumanza e il proprio patrimonio tratturale al centro di un processo di rilancio culturale e di promozione turistica per valorizzarne le peculiarità quale patrimonio regionale.
2. La Regione valorizza le attività agro-zootecniche del pastoralismo e della transumanza per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, per il loro contributo al perseguimento dell'interesse collettivo, anche ai fini della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in particolare per i territori montani, per le zone collinari e pianiziali e per le aree naturali e regionali protette, nonché quali componenti della filiera della produzione agroalimentare locale di qualità e per il loro valore culturale.
3. A tal fine la Regione Calabria riconosce il ruolo del pastore quale presidio del territorio.

Art.2

(Pastore presidio del territorio)

1. Ai fini della presente legge, si intende per pastore presidio del territorio l'imprenditore agricolo singolo o associato che, nell'esercizio delle attività di pastoralismo, pratica l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado e in forma transumante.
2. Il pastore presidio del territorio, oltre ad assicurare il benessere animale dei capi allevati, svolge la propria attività nel rispetto dell'ambiente e del patrimonio naturalistico regionale, che contribuisce, attraverso la sua azione, a tutelare e valorizzare.
3. Il pastore presidio del territorio, mediante la propria professionalità, competenza e conoscenza del territorio, può segnalare agli enti competenti problematiche e disservizi legati ai luoghi di pascolo, può collaborare con la pubblica amministrazione nell'ambito di programmi e interventi di pubblica utilità, di tutela ambientale, paesaggistica e culturale adottati dalle autorità competenti, con le modalità e le forme previste dalle norme vigenti.
4. Per le finalità del presente articolo viene istituito, presso il settore ambiente e zootecnia del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, l'elenco regionale dei pastori presidio del territorio.
5. Ai fini dell'iscrizione del pastore nell'elenco regionale dei pastori presidio del territorio sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) l'allevamento deve essere svolto nel territorio regionale;
 - b) il pastore deve praticare l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante;
 - c) i capi dell'allevamento devono essere registrati presso l'anagrafe zootecnica tenuta dal servizio veterinario pubblico;
 - d) il pastore deve essere titolare di fascicolo aziendale SIAN/ARCEA;
 - e) il pastore, per l'allevamento di cui è titolare, deve aderire al programma di assistenza zootecnica e veterinaria della Regione Calabria.
6. Con successivo provvedimento la struttura amministrativa regionale del dipartimento competente disciplina le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, la tenuta, l'aggiornamento e la verifica dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale dei pastori presidio del territorio.

Art. 3

(Rete dei pastori presidio del territorio regionale)

1. È istituita, presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, la Rete dei pastori presidio del territorio regionale.
2. Le attività di raccolta dati, elaborazione, georeferenziazione, implementazione e pubblicazione vengono curate dai servizi di assistenza tecnico-veterinaria della Regione Calabria, che ne assicurano la più ampia consultazione e diffusione anche on line.

Art. 4

(Compiti della Regione)

1. La Regione, per gli scopi e le finalità della presente legge:
 - a) diffonde la conoscenza e il rispetto del patrimonio storico rurale, dell'ambiente, del paesaggio, della pastorizia, della transumanza e dei tratturi;
 - b) tutela e valorizza il patrimonio della pastorizia e della transumanza;
 - c) adotta programmi volti a preservare e valorizzare il patrimonio culturale di saperi, di tecniche e consuetudini legate alla pastorizia, all'allevamento estensivo e transumante e alle produzioni agroalimentari che le comunità rurali hanno storicamente praticato;
 - d) attraverso il dipartimento regionale competente collabora alle attività di assistenza tecnico-veterinaria delle aziende zootecniche;
 - e) prevede, nell'ambito dei programmi comunitari, nazionale e regionali, misure di intervento e criteri prioritari e di premialità, sia in favore dei pastori presidio del territorio sia in favore degli enti locali in attuazione del comma 3 dell'articolo 2;
 - f) definisce con provvedimenti della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, criteri di priorità a favore dei pastori presidio del territorio nell'ambito delle procedure di concessione in uso e di fida pascolo ovvero di alienazione o assegnazione dei beni di proprietà regionale e dei relativi enti strumentali nonché dei terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati, ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), e di eventuali altri beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, adoperandosi affinché gli enti locali e gli altri soggetti pubblici facciano altrettanto in relazione ai beni dei rispettivi patrimoni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Consiglio regionale è autorizzato:
 - a) ad aderire a progetti, eventi e iniziative volti a promuovere in ambito nazionale e internazionale la transumanza quale bene inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco;
 - b) ad aderire a progetti, eventi e iniziative volti a sostenere la candidatura dei tratturi alla iscrizione nella lista del patrimonio culturale materiale dell'Unesco, ivi inclusi interventi e attività inerenti alla pianificazione, progettazione, valorizzazione, recupero e manutenzione dei tratturi.
3. L'adesione a progetti, eventi e iniziative di cui al comma 2, è deliberata con atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, allo scopo, può avvalersi del supporto degli enti strumentali regionali, ovvero operare in collaborazione con gli enti locali interessati dagli eventi, anche attraverso la promozione di forme di patrocinio e sponsorizzazione.
4. L'attuazione della presente legge spetta al settore regionale competente in materia di ambiente e zootecnia del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, che ha il compito di coordinare tutte le attività e le iniziative della Regione Calabria.

Art. 5

(Rapporti con gli enti locali)

1. La Regione e gli enti locali concludono convenzioni con i pastori presidio del territorio, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello

regionale, per favorire lo svolgimento da parte degli stessi di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione dei terreni di cui alla presente legge.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e le attività da esse previste devono essere eseguite mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le predette amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d. lgs. n. 228/2001.

4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni pubbliche istituiscono appositi elenchi degli imprenditori agricoli cui affidare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione nella selezione dell'operatore economico locale nell'affidamento dei contratti, prevedendo criteri di turnazione. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nei suddetti elenchi sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 6.

5. Ai fini della presente legge, la Regione e gli enti locali concludono contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del d. lgs. n. 228/2001 con i pastori presidio del territorio per la promozione delle vocazioni produttive dei territori.

Art. 6

(Le Vie della transumanza e la Rete dei tratturi)

1. La Regione promuove, in collaborazione con i Comuni, con le associazioni di categoria e con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l'individuazione dei percorsi di transumanza e monticazione, nei quali è garantito il libero passaggio delle mandrie e delle greggi e il pascolo, coinvolgendo i proprietari pubblici e privati dei prati stabili e delle aree idonee al pascolo.
2. Al fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei tratturi, quali prati stabili naturali nelle loro componenti ecologiche e per il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari, la Regione istituisce la Rete regionale dei tratturi, come da Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali. Nella Rete regionale dei tratturi sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali, le misure di tutela e i vincoli insistenti.
3. La Rete regionale dei tratturi, istituita presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, contiene dati e informazioni sul demanio armentizio regionale, ivi compresa la identificazione dei sentieri e delle vie della transumanza.
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei commi 1 e 2.
5. La Giunta regionale adotta le azioni necessarie per la conservazione dei tratturi nel rispetto delle competenze degli enti locali nel cui territorio sono localizzati o degli enti gestori degli stessi.

Art. 7

(Istituzione della giornata regionale della transumanza e istituzione della Consulta della transumanza)

1. È istituita la giornata regionale della transumanza per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento della Giunta regionale.

2. È istituita la Consulta della transumanza, organismo propositivo e consultivo in tema di tutela e valorizzazione della transumanza e dei tratturi, nonché di diffusione dei relativi valori culturali. La Consulta della transumanza indica annualmente alla Giunta regionale la data di celebrazione della giornata regionale della transumanza.
3. La Consulta della transumanza è composta:
 - a) dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
 - b) dal direttore generale del dipartimento regionale competente in agricoltura, o suo delegato;
 - c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di ambiente e zootecnia, o suo delegato;
 - d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di sanità veterinaria, o suo delegato;
 - e) dal direttore generale del dipartimento regionale competente in materia di territorio e tutela dell'ambiente, o suo delegato;
 - f) da due rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative a livello regionale, tra quelle riconosciute ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 (Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto) tenuto conto del totale della superficie aziendale come risultante dai fascicoli aziendali custoditi e aggiornati, previo mandato dai propri utenti, da ciascuna organizzazione professionale, nonché dei dati relativi alla consistenza aziendale in termini di capi allevati da parte delle aziende agricole associate ad ogni organizzazione agricola;
 - g) dal responsabile regionale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri o suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;
 - h) da un rappresentante indicato dalle organizzazioni professionali agricole (OPA) maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - i) da un rappresentante indicato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), previa intesa con l'ente di provenienza;
 - j) dai pastori identificati come presidi del territorio;
 - k) dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati dai percorsi di transumanza e monticazione o loro delegati;
 - l) da un rappresentante degli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, previa intesa;
 - m) da un rappresentante dell'Associazione regionale allevatori (ARA) di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 (Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro).
4. La partecipazione alla Consulta avviene a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

Art. 8

(Ricognizione, reintegra e piano d'assetto del demanio armentizio)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione degli enti locali territorialmente interessati e, mediante convenzioni, delle Soprintendenze, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, anche sulla base dell'apparato documentale costituito da titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sul territorio e ogni altro possibile elemento, alla ricognizione, all'accertamento della consistenza e alla conseguente reintegra del demanio armentizio regionale.
2. I Comuni individuati ai sensi del comma 1, entro centoventi giorni dalla trasmissione di apposita scheda informativa a cura della struttura regionale competente in materia, provvedono a effettuare il censimento dei percorsi della transumanza che insistono, o che hanno storicamente interessato il proprio territorio e ne comunicano le risultanze al dipartimento competente; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere e sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva. La nomina del commissario ad acta avviene

a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

3. La Giunta regionale, in esito alle operazioni di ricognizione e reintegra del demanio armentizio regionale di cui ai commi 1 e 2, provvede all'assetto definitivo del demanio armentizio regionale e alle destinazioni dei sentieri armentizi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione:

- a) dei sentieri armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico e la fruizione, anche turistico-ricreativa, quali Vie della transumanza di Calabria;
- b) dei sentieri armentizi idonei a soddisfare esigenze di utilizzazione economica per quanti esercitano attività di gestione delle mandrie e delle greggi e che possono essere oggetto di concessione temporanea d'uso.

4. Le aree di cui al comma 3, ivi comprese le aree di cui alla lettera a), anche in conformità alle disposizioni dettate dai comuni nell'esercizio delle proprie competenze in materia di igiene pubblica, polizia urbana e rurale, sono interessate alla movimentazione delle mandrie e delle greggi per pascolo vagante e transumanza.

Art. 9

(Piano triennale di valorizzazione delle Vie della transumanza)

1. La Giunta regionale, in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 7, predispone il Piano triennale di valorizzazione delle Vie della transumanza di Calabria e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.

2. Il Piano triennale è lo strumento attraverso il quale sono perseguite le seguenti finalità:

- a) recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei sentieri regionali costituenti le Vie della transumanza, nonché promuoverne la fruizione;
- b) assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti valori.

3. Al fine di cui al presente articolo il Piano triennale definisce:

- a) gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione;
- b) gli indirizzi e i criteri per la formazione e i contenuti degli strumenti attuativi;
- c) le prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di eventuali ambiti sovracomunali;
- d) le modalità operative per la predisposizione dei Piani locali di valorizzazione.

Art. 10

(Piano locale di valorizzazione delle Vie della transumanza)

1. Il Piano locale di valorizzazione, redatto in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 7, è approvato dai Comuni singoli o associati in conformità agli indirizzi del Piano triennale di valorizzazione.

2. Il Piano locale di valorizzazione, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei sentieri armentizi costituenti la Vie della transumanza, contiene:

- a) l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione delle Vie della transumanza di Calabria;
- b) il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza;
- c) gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione, nonché i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b);
- d) l'indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione delle Vie della transumanza e delle modalità di promozione delle stesse;
- e) gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale

e della conservazione degli elementi tipici della transumanza;

f) la quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione dei suddetti interventi.

3. La Giunta regionale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può riconoscere contributi in favore dei Comuni per il finanziamento degli interventi previsti nei rispettivi Piani locali di valorizzazione, definendo, sentita la competente commissione consiliare, iniziative e relative spese ammissibili.

Art.11

(Pascolo vagante e transumanza delle mandrie e delle greggi)

1. Le movimentazioni delle mandrie e delle greggi all'interno del territorio regionale, ivi comprese le aree del demanio armentizio si conformano:
 - a) in ordine agli aspetti di polizia veterinaria, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (Adeguamento della normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016), ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020), intendendosi, con la presente legge, sostituita la comunicazione al Sindaco con la comunicazione alla Azienda sanitaria competente dei siti di transito delle greggi, che ne notizia i Comuni, al fine di consentire il controllo e la sorveglianza sanitaria;
 - b) in ordine alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle corrispondenti misure di conservazione delle aree della rete Natura 2000.
2. La Giunta regionale assume le disposizioni esecutive e di attuazione, anche finalizzate ad assicurare l'informazione corretta e tempestiva ai Comuni interessati dal transito.
3. Se il transito e il riposo delle mandrie e delle greggi, durante le operazioni di transito, interessano i percorsi e i terreni del demanio armentizio regionale qualificati come Vie della transumanza ai sensi della presente legge, è altresì richiesta la autorizzazione del Comune interessato.

Art.12

(Regime concessorio)

1. I beni di cui alla presente legge possono essere oggetto di concessione d'uso, in base alle norme regionali vigenti.
2. Per la concessione del demanio armentizio, qualificato come Vie della transumanza, è acquisito il preventivo parere vincolante delle competenti Soprintendenze sull'uso richiesto e assentibile.
3. Per gli allevatori transumanti, singoli o associati, il canone di concessione ad uso pascolo del demanio armentizio, come definito dalla Giunta regionale, può essere sostituito dalla previsione di prestazioni di servizi funzionali per la tutela, la manutenzione e la fruizione pubblica.

Art.13

(Vigilanza e sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), i Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'integrità e conservazione dei sentieri armentizi e delle Vie della transumanza, nonché sull'osservanza delle utilizzazioni prescritte, nelle forme assentite.
2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 37 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45

(Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale).

Art.14
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso il dipartimento regionale competente in materia.
2. Eventuali forme di incentivo economico per le finalità della presente legge, possono essere previste in sede di approvazione o successiva variazione del bilancio annuale e pluriennale, compatibilmente con le risorse disponibili.